

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante il progetto di legge sulle collette
e sul Fondo cantonale di beneficenza

(dei 15 gennaio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Una interrogazione presentata il 22 agosto 1951 dall'on. C. Mazza, ha richiamato la nostra attenzione sul problema delle collette a scopo di beneficenza e di pubblica utilità, in relazione soprattutto alle azioni di soccorso per i danni causati dagli avvenimenti naturali. Nella nostra risposta del 4 ottobre 1951 abbiamo osservato che la legislazione attuale in materia era lacunosa, per non dire quasi inesistente e accennato alla nostra intenzione di documentarsi presso gli altri Cantoni per sapere se ed in qual modo avessero legiferato in questo campo, per allestire poi un progetto da sottoporre all'esame della Sovrana Rappresentanza.

Ci onoriamo di sdebitarci dell'impegno preso.

L'indagine presso i Cantoni confederati ci ha dimostrato che il problema delle collette è stato variamente affrontato: dei Cantoni che hanno risposto alla nostra interpellanza, parecchi non dispongono di una legislazione esauriente sulla materia (Uri, Glarona, Zurigo, Sciaffusa, S. Gallo, Basilea Campagna, Berna, Grigioni, Vallese, Soletta) ed esercitano un controllo più o meno esteso in virtù di precetti contenuti in leggi generali o di decisioni di massima del Consiglio di Stato; mentre altri dispongono di una regolamentazione completa (Svitto, Nidwaldo, Zugo, Lucerna, Argovia, Basilea Città, Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo). Va osservato che anche i Cantoni che hanno legiferato in modo particolare in materia di collette, non hanno previsto nessuna norma che si riferisca alle azioni di soccorso per i danni causati dagli avvenimenti naturali.

Nell'ambito federale, dev'essere ricordato il « Decreto del Consiglio federale che concerne le collette in favore di opere di beneficenza e d'utilità pubblica » del 28 febbraio 1941, emanato in virtù dei pieni poteri e abrogato con effetto dal 31 dicembre 1945. Esso sottoponeva ad autorizzazione speciale da rilasciare dall'Autorità designata dal Cantone, le collette di doni di ogni genere, in danaro o in natura per opere svizzere o straniere di beneficenza, come pure i trattenimenti, vendite, ecc. Erano esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione le collette in circoli privati e quelle fatte durante i servizi religiosi o ordinate dalle Autorità ecclesiastiche competenti.

Per quanto concerne il nostro Cantone è utile richiamare la vecchia legge del 28 maggio 1841 sulla « Commissione di beneficenza e fondo di soccorso ». Con essa si istituiva una Commissione composta di tre membri del Consiglio di Stato, con il principale incarico di esaminare le domande di soccorso, raccogliere le necessarie informazioni e fare all'esecutivo convenienti proposte. Oltre a ciò la Commissione doveva occuparsi « di oggetti pertinenti alla beneficenza pubblica per sottoporre al Consiglio degli Stati utili proposte a sollievo dell'umanità sofferente e bisognosa ». La legge istituiva un « fondo cantonale di soccorsi » che doveva essere alimentato da due collette annue praticate in ciascuna Parrocchia del Cantone, a cura della Municipalità locale o del rispettivo Parroco. Nell'occorrenza di gravissimi casi d'infortunio come inondazioni, incendi ed altri il Consiglio di Stato poteva decretare una o più collette pubbliche straordinarie. Gli interessi del fondo dovevano essere applicati in opere

di pubblica beneficenza e più particolarmente a soccorrere le famiglie che, in conseguenza di straordinari infortuni, venissero a trovarsi in gravi necessità. Era pure facoltà del Consiglio di Stato di impiegare in soccorsi anche una parte più o meno considerevole del fondo capitale, nell'occorrenza di gravissimi casi d'infortunio come inondazioni, incendi ed altri. L'art. 21 della legge disponeva infine che «in conseguenza delle promesse provvisorie non sarà più permessa o tollerata veruna questua o colletta per procacciamento dei soccorsi per qualsiasi titolo o pretesto». Tale articolo sembrava tramutare la beneficenza in una esclusiva funzione dello Stato, in quanto facesse pubblicamente appello alla generosità dei privati. Sembra tuttavia che l'applicazione di questo principio della legge sia avvenuto con interpretazione restrittiva. Talchè una dichiarazione governativa del 10 gennaio 1854 stabiliva che le prestazioni e le sottoscrizioni per la costruzione di una strada pubblica non s'intendono nelle collette proibite dalla legge. Nella tornata granconsigliare del 13 maggio 1903 il relatore della Gestione governativa sul ramo interni avv. Angelo Tarchini, ha contestato che il divieto si applicasse alla raccolta di danaro praticato di casa in casa da parte di un parroco a favore dell'erigendo Seminario diocesano. Egli ha sostenuto la tesi che la legge proibiva unicamente le questue e le collette fatte allo scopo di procacciare dei soccorsi tanto in caso di pubblico infortunio, quanto in caso di privata indigenza.

Comunque possiamo ritenere che la legge del 1841 benchè non sia mai stata esplicitamente abrogata, è praticamente caduta in disuetudine, poichè da lunghi anni non ha più applicazione; nè conveniente sarebbe riesumarla quando le situazioni sono profondamente mutate e si è compiuto in fatto di beneficenza e di collette un'evoluzione sostanziale. L'unico disposto che può ritenersi ancora in vigore è quello relativo alla formazione di un fondo cantonale di soccorsi, oggi chiamato «Fondo di beneficenza», tuttora iscritto nei bilanci dello Stato e finanziato non più attraverso pubblica colletta, ma, a seguito del decreto legislativo 9 maggio 1896, da una somma annualmente iscritta nel preventivo; oltre che da una parte dei proventi della lotteria intercantonale.

Per le altre disposizioni che direttamente o indirettamente si attengono alla materia, possiamo citare l'art. 43 della legge sull'Assistenza pubblica del 17 luglio 1944 il quale prevede: «a giudizio del Consiglio di Stato possono essere organizzate collette o sottoscrizioni a favore delle opere assistenziali o per il finanziamento di speciali istituti di assistenza»; la legge sull'ordine pubblico del 28 maggio 1941 che reprime l'accattonaggio; l'art. 393 CCS che fonda la competenza dell'Autorità tutoria a prendere i necessari provvedimenti in caso di pubbliche collette per fine di beneficenza e di pubblica utilità, in quanto non si sia provveduto all'amministrazione ed applicazione del denaro raccolto.

Di fronte a questa situazione legale, non crediamo sia necessario spendere molte parole per dimostrare la necessità di disciplinare anche nel nostro Cantone in modo completo la materia delle collette: esse son divenute così numerose e così svariate e insistenti, per cui sorge il dovere dell'Autorità di provvedere a che si svolgano in modo da fornire ogni garanzia di ordine e di correttezza e da evitare al pubblico fastidiose molestie. Non si intende con ciò reprimere in qual si voglia modo gli slanci della generosità privata; anzi si intende sorreggerli, sicchè non siano raffrenati per avventura, da un lato dalla stanchezza e dalla sazietà ingenerate da ricorrenti ed incessanti appelli al buon cuore del pubblico e dall'altro dall'incertezza circa l'organizzazione della colletta e l'applicazione dei doni raccolti.

Nel nostro progetto di legge diamo in primo luogo una definizione della colletta, ritenendo come tale ogni sollecitazione di doni in denaro o in natura a favore di opere di beneficenza e di utilità pubblica: assimilate alle collette sono le vendite di distintivi, insegne, cartoline, ecc. che tendano allo stesso scopo. Principio fondamentale della legge è quello secondo cui nessuna col-

letta può essere organizzata senza l'autorizzazione dell'Autorità. Questa può rifiutare l'autorizzazione quando gli organizzatori non danno sufficienti garanzie personali o quando la colletta è destinata a scopi in contrasto con l'interesse pubblico. Ove questi estremi si verificano l'autorizzazione deve essere negata: può essere invece rifiutata quando non vi sia sufficiente dimostrazione della opportunità della colletta. Nel concedere l'autorizzazione l'Autorità fissa le condizioni della colletta, particolarmente di luogo, di tempo e di durata. Allo scopo di accertare che la colletta sia amministrata in modo ineccepibile e sia applicata in relazione ai suoi scopi, l'Autorità può chiedere agli organizzatori un particolareggiato rendiconto sul suo risultato e sull'impiego del suo ricavo.

Come è naturale, e in relazione a quanto è stato detto sopra, un certo numero di collette non vengono assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione. Si tratta particolarmente delle collette praticate in circoli chiusi, di quelle con scopi religiosi, di quelle effettuate fra i loro membri da associazioni regolarmente costituite. Non vi è, in questo caso, un bisogno specifico perchè l'Autorità intervenga, in quanto la colletta si svolge entro una cerchia ben precisata di persone ed è già soggetta a controlli diversi da parte degli organi degli enti interessati. Nessuna menzione abbiamo fatto delle collette organizzate da associazioni politiche per scopi attinenti alla politica, ritenendole per loro natura non soggette alla presente legge, riservata tuttavia la possibilità di intervento dell'Autorità, ove ciò sia richiesto da ragioni di ordine pubblico.

Va rilevata la norma importante secondo cui quando gli organizzatori richiedono la collaborazione a una colletta di allievi delle scuole elementari, dovranno ottenere preventivamente l'assenso del Dipartimento della pubblica educazione; e ciò per tenere conto dei giustificati lagni dell'opinione pubblica e per evitare che agli allievi delle scuole vengano imposti compiti che possono sì, promuovere i loro sentimenti di gentilezza e di carità, ma che d'altra parte, se troppo intensificati, finiscono per distrarli in occupazioni e impegni assorbenti che non sono da loro.

Una legge sulle collette non può limitarsi a dettare le norme atte a disciplinarle. E' pertanto necessario che si preveda, (riprendendo in parte il concetto della legge del 1841) la possibilità, in caso di gravi catastrofi provocate da incendi, alluvioni o valanghe, per il Consiglio di Stato di decretare esso stesso una colletta o di incaricarne, secondo modalità fissate volta per volta, un ente di utilità pubblica. Questa seconda norma sarà, probabilmente, scelta di preferenza nell'avvenire. Come già abbiamo ricordato nella sopracitata risposta all'interrogazione dell'on. C. Mazza, la Croce Rossa a seguito delle difficoltà sorte durante l'opera di soccorso in favore delle vittime degli incendi di Selva, ha diramato nel settembre 1949 una lettera ai Cantoni, chiedendo loro, se fossero in linea di principio d'accordo che essa intervenga ad organizzare le opere di soccorso nel Cantone, in caso di catastrofi. Con ufficio dello stesso mese il Consiglio di Stato rispondeva affermativamente, riservando, per ragioni intuitive, che l'opportunità e le modalità dell'intervento della Croce Rossa fossero fissate, di volta in volta, di comune accordo. L'occasione di un intervento — come già notato — non doveva purtroppo farsi attendere, nell'occorrenza delle disastrose valanghe del febbraio 1951.

Dev'essere d'altronde notato, che è costituito ed agisce efficacemente sul piano nazionale un ente che ha per iscopo di intervenire con sussidi in caso di catastrofi naturali: si tratta del Fondo svizzero per danni non assicurabili che già ha avuto occasione di ripetuti generosi interventi nel nostro Cantone; alluvioni del 1949, alluvioni dell'agosto 1951 e inondazioni dello stesso anno.

Quando il Fondo interviene (e lo fa ogni volta che gli eventi naturali hanno provocato dei danni contro i quali non era possibile assicurarsi) esso provvede, in accordo con il Cantone, alla valutazione dei danni secondo le norme dettate da lunga esperienza: lo Stato si associa all'azione, inquanto designa i periti e

aggiunge ai soccorsi prestati dal Fondo svizzero, quelli prelevati dal fondo cantonale delle valanghe e dalle donazioni pubbliche o private.

Un'ultima norma del progetto su cui ci permettiamo di attirare l'attenzione, è quella che prevede la facoltà per il Consiglio di Stato, nell'occorrenza di gravi catastrofi, di prendere ogni utile disposizione allo scopo di unificare le azioni che sorgessero da parte di privati e di assicurare una conveniente distribuzione del ricavo. Potrebbe infatti verificarsi (e già si è verificato) che si costituissero comitati l'uno dall'altro indipendenti o si promuovessero iniziative non coordinate: in tal caso è giustificato che la pubblica Autorità intervenga, soprattutto allo scopo di assicurare l'uniformità nell'azione e la giustizia nel riparto.

La legge riconferma infine l'istituzione del Fondo cantonale di beneficenza il cui scopo è quello, oramai tradizionale, di prestare agli indigenti lievi soccorsi di natura eccezionale e transeunte. Esso continuerà ad essere alimentato dalla somma fissata annualmente nel bilancio e da quella devoluta dal ricavo della Lotteria intercantonale.

Riteniamo, col progetto di legge sottoposto alla Vostra benevolente considerazione, di aver formato un istromento atto a mettere ordine in un settore che finora è abbandonato a se stesso. Il progetto di legge si ispira ad una linea media tra la necessità di esercitare una ragionevole sorveglianza sulle collette e quella di non intralciare i generosi impulsi della beneficenza privata.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

LEGGE sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 15 gennaio 1952 n. 339 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Art. 1.

Definizione

E' ritenuta colletta ai sensi della presente legge ogni sollecitazione di doni in danaro o in natura, a favore di opere di beneficenza o di utilità pubblica.

Sono parificate alle collette le vendite di distintivi, insegne, cartoline, ecc. allo scopo di procurare fondi a favore di opere di beneficenza o di utilità pubblica.

Art. 2.

Autorizzazione

Nessuna colletta può essere organizzata e neppure annunciata, senza l'autorizzazione del Dipartimento dell'interno (detto poi Dipartimento).

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalle seguenti indicazioni:

nome e domicilio dell'organizzatore,
scopo della colletta e sua durata,
particolarità organizzative.

Il Dipartimento potrà chiedere ogni ulteriore informazione che ritenesse utile.

Art. 3.

Non sono soggette all'autorizzazione:

- a) le collette praticate in circoli privati;
- b) le collette con scopi religiosi, in quanto siano autorizzate dalle Autorità ecclesiastiche;
- c) le collette effettuate da associazioni regolarmente costituite, fra i loro membri;
- d) le collette organizzate dallo Stato ai sensi dell'art. 43 della legge sulla pubblica assistenza.

Eccezioni

Art. 4.

L'autorizzazione deve essere rifiutata:

- a) se gli organizzatori non danno sufficiente garanzia di una corretta organizzazione e di un ragionevole impiego del ricavo;
- b) se la colletta è destinata a scopi in contrasto con l'interesse pubblico.

**Rifiuto della
autorizzazione**

Se l'opportunità della colletta non è sufficientemente giustificata, l'autorizzazione può essere rifiutata. In questo caso contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 5.

Il Dipartimento nel concedere l'autorizzazione, ne fissa le condizioni, particolarmente di luogo, di tempo, di durata.

**Condizioni della
autorizzazione**

Di regola, la durata di una colletta non può oltrepassare un mese.

La concessione è soggetta a una tassa fino a Fr. 50.— che sarà devoluta al Fondo cantonale di beneficenza.

L'autorizzazione già concessa può essere ritirata dall'Autorità che l'ha data quando si verificano fatti o appaiono circostanze, precedentemente ignorate, che avrebbero giustificato un rifiuto.

Art. 6.

Il Dipartimento può chiedere agli organizzatori di una colletta autorizzata un particolareggiato rendiconto sul suo risultato e sull'impiego del suo ricavo, con ogni facoltà di indagine per appurarne l'esattezza. Tale obbligo può essere previsto dall'Autorità.

Controllo

Art. 7.

Le collette nelle scuole sono vietate, salvo l'espreso assenso del Dipartimento della pubblica educazione.

**Collaborazione
di fanciulli**

Quando gli organizzatori richiedono la collaborazione alla colletta di allievi delle scuole elementari dovranno ottenere preventivamente l'assenso del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 8.

Collette in caso di gravi catastrofi

Nell'occorrenza di gravi catastrofi provocate da incendi, alluvioni, valanghe, ecc. il Consiglio di Stato potrà decretare una colletta o incaricare della stessa, secondo modalità fissate volta per volta, un ente di utilità pubblica.

Parimenti, nel caso in cui, ricorrendo le circostanze del primo capoverso venga chiesta da più organizzatori l'autorizzazione di svolgere una colletta o sorgano azioni non coordinate, esso potrà prendere ogni utile disposizione allo scopo di unificare la colletta e di assicurare una conveniente distribuzione del ricavo.

Art. 9.

Sequestro in caso di collette non autorizzate

Riservato l'art. 3, nel caso in cui fossero raccolti doni in danaro o in natura a mezzo colletta non autorizzata, il Consiglio di Stato può ordinarne il sequestro e decidere della loro destinazione.

Gli organizzatori rispondono personalmente dei beni raccolti.

Art. 10.

Fondo cantonale di beneficenza

E' confermata l'istituzione di un Fondo cantonale di beneficenza, allo scopo di prestare agli indigenti soccorsi di natura eccezionale.

In casi particolari potranno essere sussidiate anche istituzioni di utilità pubblica.

Il bilancio cantonale stanzierà ogni anno una somma a favore del Fondo.

Art. 11.

Regolamento.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare il regolamento di applicazione.

Art. 12.

Norme penali

Ogni violazione delle norme della presente legge è punita con una multa da Fr. 50.— a Fr. 1.000.— applicabile secondo la procedura delle contravvenzioni.

Art. 13.

Norme abrogative

E' abrogata la legge del 28 maggio 1841 sulla Commissione di beneficenza e fondo di soccorsi e il decreto legislativo in sua modifica del 9 maggio 1896.

Art. 14.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.